



**Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "E.Borrello-F Fiorentino"**

Via Matarazzo - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)

Tel.: 0968/437119 - Fax: 0968/437119 – 437467 - C.F.: 82006310799

e-mail intranet: czic868008@istruzione.it - PEC: czic868008@pec.istruzione.it

(Codice Univoco Ufficio: **UF40VY** – Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA** – Codice *iPA*: **istsc_czic868008**)

Sito Web: <https://www.icborrellofiorentino.edu.it>

Lamezia Terme, 27.08.2021

Al personale docente

Al personale ATA

Al Direttore S.G.A. Dott. Michele Celano

Ai visitatori

Ai lavoratori dipendenti di ditte che eseguono
appalti di lavori, servizi e forniture
all'interno degli edifici dell'istituzione scolastica

All'Amministrazione Trasparente

All'Albo Pretorio

Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87 del 17 giugno 2021;

VISTO il D.P.R. del 17 giugno 2021 "Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del D.L. 52 del 22 aprile 2021, recante "misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il D.L. 105 del 23 luglio 2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"

VISTO in particolare il D.L. 111/2021 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" il quale all'art. 1 dispone: "al fine di assicurare lo svolgimento delle attività didattiche della scuola dell'infanzia, primaria e sec. di primo e secondo grado **prioritariamente in presenza**, sono assunte le seguenti misure di sicurezza:

- Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- Rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C;

Inoltre l'art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021 ha novellato l'art. 9 del D.L. 52/2021 conv. con L. 87/2021, introducendo l'art. 9 *ter*, il quale dispone:

"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 10".

Il mancato rispetto delle disposizioni, di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario, è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché' delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con la circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 123 del 13/ agosto 2021 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

DECRETA

PER TUTTI GLI STUDENTI, IL PERSONALE DOCENTE, ATA, VISITATORI, LAVORATORI DIPENDENTI DI DITTE CHE ESEGUONO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA I SEGUENTI OBBLIGHI:

- 1) Di indossare la mascherina chirurgica**, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- 2) Di rispettare la distanza di sicurezza** interpersonale di almeno 1 metro.
- 3) Di NON accedere o permanere nei locali scolastici** ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- 4) PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA** di possedere ed esibire la **certificazione verde COVID-19**.

Il controllo della certificazione verde sarà effettuato dal personale DELEGATO dal Dirigente Scolastico prima di accedere agli edifici scolastici.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dal D.S. ed è considerata assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione o altro compenso ed emolumento.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Giuseppe Guida

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

